

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, L. 241/90 TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E SCIENZE ANIMALI (DIVAS) PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI DI GESTIONE DELLA SPECIE ESOTICA INVASIVA "TESTUGGINE PALUSTRE AMERICANA (*TRACHEMYS SCRIPTA*)", AI SENSI DEL DL n. 230/2017 "ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2014, RECANTE DISPOSIZIONI VOLTE A PREVENIRE E GESTIRE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE."

PREMESSO CHE:

- la Strategia europea per la biodiversità "Riportiamo la natura nelle nostre vite" (COM (2020) 380 final, 20.05.2020) adottata nell'ambito del Green Deal Europeo, si propone di ridurre la minaccia rappresentata dalle specie aliene invasive nei confronti delle specie autoctone;
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014, in vigore nei paesi dell'Unione Europea dal 1 gennaio 2015, reca disposizioni volte a prevenire l'introduzione delle specie esotiche invasive e gestire la presenza di quelle già ampiamente diffuse la diffusione, stabilendo le misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida per impedirne l'insediamento e la diffusione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 adotta l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014, che comprende la specie *Trachemys scripta* (Schoepff, 1792);
- il Decreto Legislativo n. 230/2017, "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" stabilisce le misure a livello del territorio nazionale individuando le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali quali soggetti deputati ad applicare le misure di gestione, definite dal MITE, degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, minimizzando gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia, con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale 10 luglio 2018 - n. XI/64, prevede il Risultato Atteso 208. Ter. 9.5 Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia della biodiversità, per il cui conseguimento è stata attivata l'azione "Life IP Gestire2020: azioni a contenimento/eradicazione di specie invasive".
- il progetto Life IP "Gestire 2020", approvato con DGR n. X/4543 del 10.12.2015 "Approvazione della partecipazione regionale al progetto europeo "Nature integrated management to 2020 – Gestire 2020" presentato a valere sul programma "Life 2014-2020" (sottoprogramma ambiente – progetti integrati 2014). Autorizzazione della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile alla fase di contrattualizzazione, sottoscrizione e attuazione in

rappresentanza di Regione Lombardia” (di seguito progetto Life IP “Gestire 2020”), ha permesso la creazione in Regione Lombardia di centri di raccolta e stabulazione in cui i detentori di *Trachemys* possano affidare gli animali in loro possesso nel caso in cui non siano più in grado di consentirne la corretta detenzione, ai sensi del D.lgs. n. 230/2017, e ha previsto, in misura secondaria, potranno essere accolti nei centri di detenzione esemplari provenienti da interventi di eradicazione in ambienti naturali e oggetto di sequestri.

- l'art. 22 comma 1 del citato DL n. 230/2017 prevede che il Ministero della Transizione Ecologica, sentiti il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, le Regioni, le Province autonome e l'ISPRA, stabilisca, con proprio decreto, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione sul territorio nazionale (...) in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;
- con decreto n. 370 del 28 settembre 2022 del Ministro della transizione ecologica sono state stabilite le misure di gestione relative agli esemplari della specie Testuggine palustre americana (*Trachemys scripta*) contenute nel relativo Piano di gestione nazionale;

CONSIDERATO CHE:

- Regione Lombardia ha in essere con i comuni di Buccinasco, Brescia e Vertemate con Minoprio convenzioni per la gestione di un Centro per la raccolta, detenzione e stabulazione di *Trachemys* per i quali sarà necessario garantire il rispetto del controllo sanitario e la verifica del benessere animale, come previsto dalle “Linee Guida per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive (D. Lgs. 230/2017, art. 27, comma 4) – Appendice per la testuggine palustre americana, *Trachemys scripta*” (maggio, 2018, pubblicate dal Ministero per la transizione ecologica (MITE);
- in queste fasi di primissima applicazione delle disposizioni vigenti in materia e di funzionamento dei centri, è necessario sottoporre ad attenta osservazione l'andamento e la risposta degli stessi al fine di dettagliare e specificare i diversi aspetti operativi e organizzativi rispetto alle situazioni che concretamente verranno a verificarsi;
- Regione Lombardia intende pertanto avviare un programma sperimentale finalizzato alla predisposizione di specifici Protocolli di gestione dei centri di detenzione, raccolta e stabulazione da applicare al termine del periodo di sperimentazione e che stabiliscano altresì le indicazioni relative alla sorveglianza sanitaria e veterinaria degli esemplari ivi recapitati in coerenza con i contenuti del Piano di gestione nazionale di cui al decreto 370/2022;
- i centri di raccolta, detenzione e stabulazione dovranno operare nel rispetto della normativa veterinaria, facendo fronte alle esigenze organizzative che si renderanno necessarie in rapporto alle variabili non definibili a priori relative alla quantità di animali che saranno ospitati nei centri, alle tempistiche, ai rischi sanitari per la biodiversità e per l'uomo;
- l'esperienza condotta con riferimento ai suddetti tre centri e l'elaborazione di Protocolli di gestione potrà essere anche funzionale alla corretta gestione di

laghetti urbani in cui dovessero rinvenirsi individui di testuggine e alla definizione di capitolati-tipo per la realizzazione di eventuali ulteriori centri di detenzione, raccolta e stabulazione;

DATO ATTO CHE:

- Regione Lombardia è competente in materia ambientale e in particolare nella gestione delle specie esotiche invasive, ai termini del citato D Lgs.230/2017 ed è per questo interessata a garantire, ai termini del D Lgs 230/2017, il corretto funzionamento dei Centri attivati e a predisporre indicazioni applicative efficaci in coerenza con il Piano Nazionale, adattandole alle condizioni e alle peculiarità nell'ambito del territorio regionale, al fine di delineare un sistema di gestione ottimale nel lungo periodo;
- l'Università degli Studi di Milano ha tra i suoi fini primari l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali nonché la promozione e l'organizzazione della ricerca;
- il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali (DIVAS) ha tra le sue linee di ricerca le tematiche inerenti:
 - i) Gestione sanitaria delle specie selvatiche e sinantropiche, incluse quelle alloctone, a tutela della salute ambientale;
 - ii) sorveglianza e il controllo delle zoonosi.
- Il DIVAS intende estendere le ricerche in essere sulle specie alloctone al monitoraggio sanitario e verifica del benessere animale delle testuggini *Trachemys spp* nei Centri di raccolta, detenzione e stabulazione realizzati ai sensi dell'art.27 del DL n. 230/2017;

VISTA la L.241/90 e in particolare l'art.15 che prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione finalizzati al perseguimento di obiettivi comuni:

- Regione Lombardia e DIVAS intendono per le rispettive finalità e competenze istituzionali in ambito di individuazione delle azioni atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione di specie esotiche invasive, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana e/o l'economia, stipulare un Accordo ai sensi dell'art. 15 L.241/90 al fine di sviluppare attività di interesse comune tra i due enti, perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica le attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;
- coerentemente con i compiti istituzionali di ciascun ente, Regione Lombardia e DIVAS intendono svolgere, ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche che insieme si concretizzino in una funzione di interesse pubblico e che garantiscano l'adempimento di un servizio pubblico strategico come la tutela dell'ambiente, che può essere efficace solo se le azioni intraprese sono supportate dall'adozione di corrette modalità gestionali nel rispetto delle norme sanitarie e veterinarie.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO, TRA

Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154 PEC ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima, domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia

E

l'Università degli Studi di Milano (cod. fisc. 80012650158, part. IVA 03064870151), rappresentata dal Rettore Prof. Elio Maria Franzini, operante ai fini della conclusione del presente atto tramite il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali, con sede a Lodi, Via dell'Università 6 – 26900 Lodi (di seguito DIVAS)

congiuntamente “le Parti”

SI CONVIENE E STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità dell'accordo e attività

Regione Lombardia e DIVAS riconoscono, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'interesse comune a collaborare nel settore della gestione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale ai sensi del D. Lgs. 230/2017; in particolare:

- Regione Lombardia:
 - avvia la sperimentazione finalizzata alla corretta gestione del sistema di raccolta, detenzione e stabulazione di *Trachemys scripta*, anche garantendo il coinvolgimento e favorendo il raccordo con i soggetti gestori dei tre centri realizzati sul territorio regionale nei comuni di Buccinasco, Brescia e Vertemate con Minoprio, con cui sono attivi accordi;
 - collabora alla definizione e approva, al termine del periodo sperimentale, Protocolli relativi alla gestione dei Centri di raccolta, detenzione e stabulazione e del relativo monitoraggio sanitario;
 - supporta gli altri enti territoriali nella prevenzione di eventuali rischi sanitari connessi con la presenza di *Trachemys scripta* e nel fronteggiare l'eventuale insorgenza di focolai epidemici o criticità nella gestione delle situazioni presenti sul territorio regionale;

- Il DIVAS:
 - esegue, direttamente o per il tramite di istituti nazionali ed internazionali di riferimento con cui ha consolidate collaborazioni scientifiche, analisi conoscitive volte a definire, la presenza di specifici parassiti patogeni secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 “Attività previste”;
 - supporta Regione Lombardia nella predisposizione dei Protocolli di gestione sanitaria dei Centri, anche a fronte della raccolta dei dati presso le strutture coinvolte;
 - supporta Regione Lombardia in situazioni critiche sanitarie che dovessero verificarsi sul territorio in relazione alla presenza di *Trachemys*;

Regione e DIVAS concordano la realizzazione di eventuali momenti formativi, informativi e di divulgazione inerenti le attività del presente accordo, per quanto necessario e pertinente al conseguimento delle finalità di cui al presente Accordo.

L'Allegato 1 (Attività previste) costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intende integralmente trascritto nel presente articolo.

Art. 2 – Risorse e modalità di rimborso

Le parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità del presente accordo, impegnandosi congiuntamente a realizzare le attività indicate nell'art. 1 e dettagliate nell'Allegato 1, mettendo, inoltre, a disposizione le risorse umane interne al proprio ente, le banche dati e la strumentazione informatica e metodologica che, di comune accordo, sarà reputata necessaria.

In relazione alla esecuzione delle attività previste dalla collaborazione di cui all'Allegato 1, Regione Lombardia si impegna a versare all'Università degli Studi di Milano-DIVAS:

- la somma di 32.500,00 euro quale anticipo alla sottoscrizione dell'Accordo;
- fino ad un massimo di 32.500,00 euro a rendicontazione di ciascuna annualità 2023 e 2024;

I costi rimborsabili non comprendono i costi del personale strutturato dipendente dell'Università.

Le somme saranno erogate da Regione Lombardia con le seguenti modalità:

1. l'acconto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo
2. entro 30 giorni dalla presentazione di un rapporto finale annuale da trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno di durata dell'Accordo.

Il rapporto finale annuale dovrà contenere:

- la descrizione delle attività svolte, comprensiva delle attività scientifiche – pubblicazioni – realizzati nell'ambito del presente accordo;
- una descrizione economica delle spese.

Il trasferimento delle somme avverrà a seguito di presentazione di note di debito trasmessa dall'Università di Milano all'indirizzo: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it.

La quota di rimborso a carico di Regione Lombardia è assicurata dalle risorse iscritte a bilancio regionale previste al capitolo 10205, per un importo di 32.500,00 € per il 2022, di 32.500,00 € per il 2023 e di 32.500,00 per il 2024 di competenza della Direzione Ambiente e Clima.

Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero rimborso delle spese sostenute e, come tale, escluso dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 3 - Responsabilità dell'accordo

Il dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali dell'Università degli Studi di Milano indica quale proprio responsabile della collaborazione il prof. Nicola Ferrari del DIVAS e Regione Lombardia indica l'ing. Alessandra Norcini dirigente della Struttura Natura e biodiversità della Direzione Generale Ambiente e Clima.

Art. 4 - Durata e recesso

Il presente accordo ha validità tra le parti dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2024.

Qualora le parti lo valutino necessario, per il conseguimento dello scopo e delle finalità comuni di cui all'art. 1 potranno, in presenza di specifica e reciproca disponibilità di bilancio, proseguire la collaborazione, attraverso ulteriori attività, che saranno declinate in un apposito atto integrativo, da approvarsi con le stesse modalità utilizzate per l'approvazione del presente accordo.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere via PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

Nel caso di recesso della Regione, questa rimborserà al DIVAS le eventuali spese sostenute ed impegnate, debitamente rendicontate, in base all'accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Nel caso di recesso da parte del DIVAS saranno rendicontate le spese sostenute per le attività svolte e restituite alla Regione eventuali somme percepite e non rendicontate.

Art. 5 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi riservate scambiate in esecuzione del presente accordo e a non divulgarle né utilizzarle per fini diversi da quelli inerenti il presente Accordo, per tutto il periodo di durata dell'accordo e per ulteriori 5 anni dalla sua scadenza.

Ciascun soggetto si impegna, nel caso di trattamento di dati personali, a trattarli secondo le previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I dati di contatto delle parti ai fini del trattamento dei dati personali sono i seguenti:

- Titolare del trattamento dei dati l'Università degli Studi di Milano, con sede in Via Festa del Perdono 7, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: unimi@postecert.it. Il responsabile della protezione dei dati dell'Università è contattabile a: dpo@unimi.it ;
- Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima contattabile all'indirizzo: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it . Il Responsabile della Protezione dei dati per Regione (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: rdp@regione.lombardia.it

Art. 6 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni

I risultati e la documentazione derivanti dal presente accordo sono di proprietà di tutte le Parti che ne potranno disporre pienamente.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione e assenso delle altre Parti.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente accordo.

La veste grafica delle pubblicazioni inerente i prodotti del presente accordo dovrà essere concordata tra le parti.

Le Parti declinano ogni responsabilità per un uso improprio da parte di terzi dei dati forniti.

Art. 7 - Modifiche dell'accordo

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle parti interessate, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 8 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 9 - Definizione delle controversie

Regione Lombardia e DIVASI si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione del presente accordo.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che risconterà nel termine di 45 gg dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere amichevolmente un accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Art. 10 – Spese, oneri fiscali, firma digitale

Il presente accordo, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, è soggetto a registrazione gratuita fin dall'origine ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 e art. 5, comma 2 del D. Lgs. 346/1990, nonché all'art. 1, comma 353 della Legge 266/2005.

Il presente accordo è altresì soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte prima, Allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, i cui oneri sono a carico di Regione Lombardia. L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale con autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dal 01.01.2013 dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012.

Il presente accordo è firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, successive modifiche, integrazioni e norme collegate.

ALLEGATO 1 – Attività previste.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

PER REGIONE LOMBARDIA

Il Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima
Dott. Dario Fossati

PER Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali

Il Rettore dell'Università di Milano
Prof. Elio Maria Franzini